

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 06/04/2017

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali Avvocato Luca Iandolo – Giudizio Sentenza Tribunale di Avellino n. 2519/16, relativa alla causa civile R.G. n. 4331/10, Consorzio ASI di Avellino c/ l omissis / Rillo Costruttori s.r.l./Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l..

CONSORZIO ASI

Il Responsabile dell'Istruttoria

Premesso che:

- il omissis con ricorso depositato in data 16.6.2010, assumendo di essere creditrice della somma complessiva di € 35.645,88 nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, per aver prestato, su incarico di quest'ultimo, attività professionale necessaria per l'appalto, mediante asta pubblica, dei lavori di costruzione dell'asse attrezzato "Valle Caudina Pianodardine" secondo lotto funzionale, richiedeva al Tribunale di Avellino di ingiungere al suddetto debitore di pagare in suo favore tale somma oltre interessi e spese;
- il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso e con decreto n. 804/2010 del 7.7.2010, ingiungeva al suddetto Consorzio di versare al omissis la somma richiesta;
- il Consorzio, con determinazioni presidenziali nn. 52/2009 del 03 novembre 2009 e 32/2010 del 21 luglio 2010 incaricava l'Avv. Luca Iandolo di predisporre atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e contestuale chiamata in causa dell'A.T.I., costituita dalla Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l." e la "Rillo Costruttori S.r.l." al fine di ottenere l'estromissione dal giudizio;
- il Tribunale Ordinario di Avellino, in persona del dott. Massimiliano Razzano, con funzioni di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione, con Sentenza n. 2519/2016, così provvedeva:
 - rigettava l'opposizione;
 - dichiarava improcedibile la domanda proposta dall'A.S.I. nei confronti della Cooperativa – Coopcostruttori a.s. a r.l. in amministrazione straordinaria ex d.lgs n. 270/1999;
 - in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opponente nei confronti della Rillo Costruzioni s.r.l., *"condannava quest'ultima a rimborsare al Consorzio A.S.I. la somma che lo stesso avrà pagato a omissis a titolo di compenso e rimborso spese per l'attività espletata in virtù del contratto di appalto del 19.12.2002 e all'atto ingiuntivo del 05.03.2004 per cui è causa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 24.824,59 di cui € 88,14 per spese ed € 24.736,4 per diritti e onorari, oltre IVA se dovuta per legge e oltre interessi"*;
 - condannava, altresì. l'A.S.I. a pagare in favore de le spese di lite, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Orazio Gialanella, per complessivi € 6.398,40, di cui € 4,40 per esborsi documentati ed € 6.394,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie in ragione del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A., se dovute per legge;
 - per quanto concerne, invece, il rapporto tra l'opponente e la Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, condannava l'A.S.I. a pagare le spese di lite che liquidava in complessivi € 6.394,00 tutti per compensi, oltre rimborso spese forfetarie in ragione del 15% ed oltre C.P.A. e I.V.A., se dovute per legge;
 - infine, per quanto concerne il rapporto tra l'A.S.I. e la Rillo Costruzioni S.r.l., compensava per intero le spese di lite.
- con nota del 30 novembre 2016, prot. n. 4098, l'Avvocato Luca Iandolo ha richiesto per il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la liquidazione delle proprie competenze professionali applicando i valori medi di liquidazione, pari ad € 7.254,00 quale compenso tabellare ex art. 4, comma 5, oltre ad € 3.989,70 quale totale variazioni in aumento ex art. 4, comma 2 ed ex art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014, per una somma complessiva di € 11.243,70 oltre spese generali (15%), CPA ed IVA, con conseguente detrazione dell'acconto già percepito;
- con successiva nota del 23 gennaio 2017, acquisita al protocollo consortile in data 24 gennaio 2017, prot. n. 306, nello spirito di una reciproca collaborazione, l'Avvocato Iandolo ha ricondotto i propri compensi professionali già richiesti e comunicati con la nota suddetta, allineandoli ai parametri minimi;

- a seguito di detta nuova comunicazione l'Avv. Iandolo ha rideterminato le proprie competenze professionali per il giudizio in questione, tenuto conto dell'acconto già percepito, come segue:

• Saldo onorari	€ 5.681,32
• Rimb. Spese gen.	€ 852,20
Totale	€ 6.533,52
Anticipazione 1° Acconto	€ 3.650,00
Totale Compensi e Spese Gen.	€ 2.883,52
• C.P.A. (4%)	€ 115,34
Totale Imponibile	€ 2.998,86
• IVA (22%)	€ 659,74
Totale Prestazione	€ 3.658,60
A dedurre la ritenuta di acconto 20% pari ad	€ 576,70
Totale fattura	€ 3.081,90

Richiamata la delibera n. 2016/24/267 assunta in data 20 dicembre 2016, con la quale il Comitato Direttivo ha stabilito tra l'altro di autorizzare ed impegnare la spesa in favore dell'Avvocato Luca Iandolo, pari ad € 3.658,61, comprensivi di CPA ed IVA al lordo della ritenuta di legge;

Vista la fattura n.1 del 01 febbraio 2017 qui rimessa per la liquidazione dal suddetto professionista, così distinta:

• Saldo onorari	€ 5.681,32
• Rimb. Spese gen.	€ 852,20
Totale	€ 6.533,52
Anticipazione 1° Acconto	€ 3.650,00
Totale Compensi e Spese Gen.	€ 2.883,52
• C.P.A. (4%)	€ 115,34
Totale Imponibile	€ 2.998,86
• IVA (22%)	€ 659,74
Totale Prestazione	€ 3.658,60
A dedurre la ritenuta di acconto 20% pari ad	€ 576,70
Totale fattura	€ 3.081,90

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione a titolo di onorario della somma indicata stante l'impegno di spesa;

L'istruttore
dott.ssa Rosalba Della vecchia
omissis

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la su estesa proposta di determinazione;

Vista la Delibera del C.D. n. 2016/24/267 del 20 dicembre 2016;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la proposta di cui in preambolo e, per l'effetto, liquidare e pagare in favore dell'Avv. Luca Iandolo, la somma complessiva di € 3.658,60, di cui € 2.883,52 per compensi liquidati e spese generali al 15%, € 115,34 per CPA (4%) ed € 659,74, per IVA (22%), come da fattura n. 1 del 01/02/2017;
- 2) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nelle somme impegnate con la delibera del C.D. n. 2016/24/267 innanzi richiamata;
- 3) Incaricare il Responsabile dell'Ufficio Contabile di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, previa verifica della disponibilità di cassa.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
- b) al Responsabile per la Trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013;
- c) al Responsabile dell'Ufficio Contabile;
- d) al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi e per l'inserimento nel registro di determinazioni della Direzione Generale.